



COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE

N. 13 del Registro Deliberazioni

**OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2010.**

L'anno duemiladieci addì ventisette mese di febbraio alle ore 12.15 nella sede municipale,

ai sensi dell'Art. 35 dello Statuto Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Risultano:

PRESIDENTE	TIZZONI MARTINO	P
ASSESSORE	BECCARIA TRAPPOLI CARLA	P
ASSESSORE	GABBA FRANCESCO	P
ASSESSORE	GRAVELLONI VITTORIO	P
ASSESSORE	BERTO MARCO	P

Partecipa il Segretario Comunale sig. Bariani Dott. Roberto.

Il Sig.Martino Tizzoni, Sindaco, assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza apre la seduta e sottopone all'esame del **GIUNTA** l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Oggetto: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio interessato (allegato in originale agli atti);
- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria (allegato in originale agli atti);

Premesso che:

- l'art.33 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria 2000) ha apportato rilevanti modificazioni all'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, concernente l'istituzione della "tariffa Ronchi" per la gestione dei rifiuti solidi urbani e al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, riguardante l'adozione del metodo normalizzato per definire dette tariffe;
- con circolare n.25/E del 17 febbraio 2000, il Ministero delle Finanze chiarisce i contenuti dell'art.33 della finanziaria 2000, e relativamente ai Comuni interessati a mantenere le tasse, rileva che la mancata previsione, per l'anno 2000, di una analoga norma a quella contemplata dall'art.31 comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.448, determina l'obbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, le tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dall'art.65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, come modificato dall'art.3, comma 68, legge 28 dicembre 1995, n.549;
- detto art.65 stabilisce che le tariffe della tassa (Ts) è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (lps) nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (lqs) secondo la seguente formula: $Ts = Cmg \times lps \times lqs$;
- questo Comune ha adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa con i criteri stabiliti dal suddetto D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni;

Considerato che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, né può essere inferiore al 70% del costo medesimo per i Comuni dissestati o in condizioni di pre-dissesto ovvero al 50% per i Comuni in condizioni di equilibrio finanziario e che tali limiti dovranno risultare osservati in base ai dati desunti dal dato consuntivo e comprovati da documentazioni ufficiali, al netto di addizionali, interessi e penalità (art.61, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni);

Vista la relazione del responsabile del servizio, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta il costo complessivo del servizio per l'anno 2010 pari a €. 269.000,00;

Rilevato che al costo del servizio, come sopra determinato, può essere apportata una deduzione non inferiore al 5% e non superiore al 15% a titolo di costo relativo allo spazzamento dei rifiuti giacenti sui luoghi pubblici;

Ritenuto che questo Comune, in base alle valutazioni effettuate dagli uffici comunali competenti, può determinare nella misura del 5% la deduzione suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 in data 25/02/2005 con la quale si approvava lo schema di contratto con ASM Voghera S.p.A. per la realizzazione del servizio di che trattasi;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni al fine di garantire, per l'anno 2010, la copertura del costo netto di esercizio nella misura del 100% senza che possa derivare pregiudizio all'equilibrio economico del bilancio ed alla gestione finanziaria complessiva;

Dato atto che le condizioni finanziarie del Comune non sono dissestate, né strutturalmente deficitarie;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote" (Art. 42, comma 2, Lett. f) mentre rientra nelle competenze della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto "atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale" (Art. 48, comma 2);

Visto l'art. 53 comma 16 della L. 23/12/00, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/01, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento .In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, in data 17 Dicembre 2009, con il quale è stato differito al 30 aprile 2010, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli Enti Locali;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- 1) di stabilire con effetto dal 1° gennaio 2010 le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle misure di cui all'allegata "Tabella A";
- 2) di dare atto che si intendono espressamente richiamati, ai fini della conforme applicazione, tutte le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti le riduzioni, le agevolazioni, le sanzioni e i rimborsi della tassa.

IL PRESIDENTE

F.to Martino Tizzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bariani Dott. Roberto

-
- Pubblicata in data odierna all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8/2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, legge 18.6.2009, n. 69.
 - Trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

Addì, 19.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bariani Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3°
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4°

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bariani Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 14.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bariani Dott. Roberto